Una corsa contro il tempo per decidere in tre gradi (più uno) i ricorsi contro il licenziamento

di Pierluigi Rausei [*]

La Sezione III del Capo III del DDL, contenente gli artt. da 16 a 21 del DDL, è interamente dedicata alla introduzione nell'ordinamento di un «rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti», volto, nelle intenzioni del Legislatore ad accelerare con corsia preferenziale i processi che hanno ad oggetto invocazione di tutela nei confronti di licenziamenti ritenuti illegittimi.
Il rito si presenta sicuramente snello, prevedendo, come rilevato nella relazione illustrativa, citando implicitamente l'art. 17, comma 2, del DDL, «l'eliminazione delle formalità non essenziali all'instaurazione di un pieno contraddittorio», al fine di raggiungere l'obiettivo ambizioso di una maggiore e più rapida certezza del diritto, consentendo al lavoratore di ottenere celermente una tutela efficace (se il licenziamento è illegittimo) e, corrispondentemente, al datore di lavoro di non permanere *sub iudice* per lungo tempo (quando il licenziamento è giustificato e legittimo).
La struttura del rito speciale si compone di due fasi distinte: una necessaria, con caratteristiche di urgenza, nella quale il giudice è chiamato ad accogliere o rigettare, con propria ordinanza, il ricorso del lavoratore; la seconda fase è solo eventuale, in quanto rimessa alla attivazione da parte dell'interessato (il lavoratore in caso di ordinanza di rigetto e il datore di lavoro in caso di ordinanza di accoglimento), consistente nell'opposizione proposta contro l'ordinanza (parificabile al «giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro» secondo la relazione illustrativa).
Si tratta, probabilmente, di una delle proposte di riforma maggiormente incisive, potenzialmente, dell'intero DDL, dovendosi senz'altro apprezzare l'idea di intervenire con un rito speciale, caratterizzato da una sicura brevità e da una particolare celerità di intervento giudiziale. Tuttavia il quadro normativo non risulta scevro di criticità.
Anzitutto l'art. 16 del DDL individua l'ambito di applicazione sancendo espressamente che le disposizioni sul "processo breve" si applicano alle controversie che hanno ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei casi in cui le stesse presuppongono che vengano risolte questioni afferenti alla qualificazione del rapporto di lavoro (come ad esempio nel caso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto o una associazione in partecipazione o una collaborazione in regime di partita IVA di cui si voglia riconoscere la natura di lavoro subordinato).
Inoltre la riforma prevede, all'art. 20 del DDL, sancisce una specifica priorità nella trattazione delle controversie, stabilendo espressamente che alla trattazione delle domande giustiziali disciplinate dagli

[*] *Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.*

artt. 16-19 del medesimo DDL «devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze». La norma rappresenta una sfida di assoluto rilievo per la maggior parte dei Tribunali italiani data la gravosità dei ruoli relativi alle controversie di lavoro e previdenza.
D'altro canto, l'art. 21 del DDL nel dettare una specifica disciplina transitoria stabilisce che le disposizioni contenute negli artt. 16-20 devono trovare applicazione per la generalità delle controversie comunque instaurate dopo l'entrata in vigore della riforma, estendendo, quindi, la sua portata normativa anche ai licenziamenti intimati in precedenza.

Una tutela urgente dal giudice del lavoro

Lo svolgimento del "processo breve" per i licenziamenti si caratterizza per una inconsueta e apprezzabile urgenza. L'art. 17, infatti, introduce una forma di tutela urgente, in ragione del quale la domanda che ha per oggetto l'impugnativa del licenziamento va proposta con ricorso al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, senza alcuna necessità di dare dimostrazione della sussistenza degli elementi e dei presupposti che nel contesto processuale ordinamentale requisiti consentono l'intervento di urgenza (il riferimento è al *fumus boni juris* e al *periculum in mora* di cui all'art. 700 c.p.c.).
Il ricorso, in effetti, ai sensi del primo comma dell'art. 17 del DDL, per essere legittimamente e regolarmente proposto, deve possedere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c., ovvero contenere: l'indicazione dell'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto (*petitum*), le ragioni della domanda (*causa petendi*), l'istanza conclusiva. Il ricorso deve, quindi, essere sottoscritti dalla parte o dal difensore, con indicazione di codice fiscale, posta elettronica certificata e numero di fax.
Con il ricorso, peraltro, non possono essere proposte domande diverse da quelle proprie individuate dall'art. 16 del DDL, ad eccezione di quelle che risultano fondate «sugli identici fatti costitutivi».
In ragione della presentazione del ricorso, il giudice provvede a fissare l'udienza di comparizione delle parti, con decreto che deve essere notificato a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, ovviamente in uno con il ricorso (anche se il testo normativo dell'ultimo periodo dell'art. 17, comma 1, del DDL non lo dica espressamente).
Il secondo comma dell'art. 17 del DDL prevede poi che l'udienza di comparizione debba essere fissata non oltre 30 giorni dall'avvenuto deposito del ricorso. Su questo punto si giocherà tutta intera l'effettività del nuovo processo breve, giacché una tempistica così stretta appare attualmente neppure immaginabile, stante il carico di lavoro dei magistrati incaricati del ruolo lavoristico e previdenziale. Proprio per tale ragione, lo strumento di prima tutela, che precede lo stesso giudizio di primo grado, bene avrebbe potuto essere sostituito con l'affidamento del potere di decidere l'accoglimento o il rigetto della domanda in preliminare istanza ad una procedura di mediazione obbligatoria (sulla falsariga di quanto accade per talune materie del diritto civile e commerciale ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) ovvero alla Commissione provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro (alla quale viene invece affidato dall'art. 13, comma 4, del DDL un tentativo obbligatorio di conciliazione sull'intenzione di licenziamento per motivo oggettivo manifestata dal datore di lavoro prima dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro).
All'udienza di comparizione, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità che non risulti strettamente essenziale al contraddittorio, può procedere «nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio». Terminata la fase istruttoria motivatamente ritenuta indispensabile, il giudice provvede ad accogliere o a rigettare il ricorso con propria ordinanza immediatamente esecutiva.
D'altronde, per espressa previsione dell'art. 17, comma 3, del DDL, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza «non può essere sospesa o revocata» almeno fino a quando non sia stata pronunciata la sentenza con la quale il Tribunale definisce il giudizio di opposizione disciplinato dall'art. 18 del DDL.

Il ricorso in opposizione davanti al Tribunale contro l'ordinanza d'urgenza

Il giudizio di primo grado, infatti, si instaura come ricorso in opposizione avverso l'ordinanza di accoglimento o di rigetto adottata dal giudice ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DDL. L'art. 18, comma 1, del DDL medesimo, infatti, sancisce che contro detta ordinanza può essere proposta opposizione con apposito ricorso, che deve contenere i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., vale a dire: 1) l'indicazione del giudice; 2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, una associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto; 3) la determinazione dell'oggetto della domanda (*petitum*); 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda (*causa petendi*) con le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
Il ricorso di opposizione è presentato e depositato al Tribunale che ha emesso l'ordinanza, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento opposto ovvero dalla comunicazione quando effettuata anteriormente.
Anche il ricorso in opposizione non può riguardare domande diverse da quelle di cui all'art. 16 del DDL, ad eccezione di quelle che sono fondate «sugli identici fatti costitutivi» ovvero che si rivolgono a soggetti «rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti».
All'esito della presentazione del ricorso in opposizione il giudice provvede a fissare con proprio decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni, procedendo ad assegnare all'opposto un termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per provvedere alla costituzione in giudizio.
Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del DDL il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura dell'opponente all'opposto almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione (anche a mezzo PEC).
L'opposto, in base alle previsioni dell'art. 18, comma 3, del DDL deve provvedere a costituirsi, almeno 10 giorni prima dell'udienza (dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito), mediante il deposito in cancelleria di una apposita memoria difensiva, secondo le disposizioni e con le decadenze sancite dall'art. 416 c.p.c., per cui l'opposto deve prendere specifica posizione, «in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione», riguardo ai fatti posti dall'opponente a fondamento del ricorso in opposizione, nonché proporre nella memoria difensiva tutte le sue difese «in fatto e in diritto», indicando specificamente (a pena di decadenza) i mezzi di prova di cui intende avvalersi, con particolare riferimento ai documenti che è tenuto a depositare contestualmente alla memoria stessa. La memoria difensiva di costituzione dell'opposto deve contenere necessariamente (sempre a pena di decadenza) le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non possono essere rilevabili d'ufficio. Nel caso in cui la memoria difensiva dell'opposto contenga una domanda riconvenzionale se questa non risulta fondata «su fatti costitutivi identici» a quelli che sono posti a fondamento del ricorso in opposizione il giudice deve disporre la separazione dei giudizi (art. 18, comma 6, del DDL).
Qualora, inoltre, l'opposto intenda chiamare in causa un terzo deve, ancora a pena di decadenza, farne espressa ed esplicita dichiarazione nella memoria difensiva. E in caso di chiamata in causa (ai sensi dell'art. 18, comma 4, del DDL, con riferimento agli artt. 102, comma 2, 106 e 107 c.p.c.) il giudice deve provvedere a fissare una nuova udienza entro i successivi 60 giorni, disponendo che siano notificati al terzo, a cura delle parti, il decreto di fissazione dell'udienza, unitamente al ricorso introduttivo e alla memoria difensiva dell'opposto, con gli stessi termini previsti dall'art. 18, comma 2, del DDL. Il terzo che è stato chiamato in causa deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza (art. 18, comma 6, del DDL), depositando la propria memoria difensiva alle condizioni di cui all'art. 18, comma 3, del DDL.
L'art. 18, comma 7, del DDL stabilisce che all'udienza, il giudice, dopo aver sentito le parti, omesse tutte

le formalità che non sono ritenute essenziali al contraddittorio, deve procedere, nel modo che considera maggiormente opportuno, agli atti di istruzione che risultano ammissibili e appaiano rilevanti, così come richiesti dalle parti ovvero disposti d'ufficio dal giudice, ai sensi dall'art. 421 c.p.c. (con riferimento a qualsiasi mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché alla richiesta di informazioni e osservazioni, scritte od orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti).
Terminata la fase istruttoria, il giudice provvede ad accogliere o a rigettare il ricorso in opposizione con sentenza. Prima di pronunciarsi, tuttavia, se lo ritiene opportuno, il giudice può assegnare un apposito termine alle parti, fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione, per consentire alle stesse il deposito di note difensive.
Il giudice deve, quindi, depositare in cancelleria, entro i 10 giorni successivi all'udienza di discussione, completa di motivazione, la sentenza che, per espressa previsione di legge (art. 18, comma 7, ultimo periodo, del DDL), è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo idoneo per iscrivere ipoteca giudiziale.

In secondo grado il reclamo alla Corte d'appello

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del DDL contro la sentenza che decide l'accoglimento o il rigetto del ricorso in opposizione è ammesso, quale secondo grado di giudizio, reclamo davanti alla Corte d'appello da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, qualora avvenuta anteriormente.
Il secondo comma dell'art. 19 del DDL mantiene fermo il divieto di ammettere nuovi mezzi di prova o documenti, con la sola eccezione di quelli che, anche d'ufficio, il collegio giudicante ritenga indispensabili ai fini della decisione, nonché per quelli che la parte possa dimostrare di non aver potuto proporre nel giudizio di opposizione per causa ad essa non imputabile.
In base all'art. 19, comma 3, del DDL la Corte d'appello fissa, con decreto, l'udienza di discussione nei 60 giorni successivi alla presentazione del ricorso.
Per la costituzione del convenuto (10 giorni prima dell'udienza), per la notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza (30 giorni prima della costituzione) e per la memoria difensiva del convenuto l'art. 19, comma 3, primo periodo, del DDL richiama l'applicazione dei termini sanciti dall'art. 18, commi 1, 2 e 3, del medesimo DDL.
La Corte d'appello, alla prima udienza, qualora ricorrano «gravi motivi», può provvedere alla sospensione dell'efficacia della sentenza reclamata.
Valutata la richiesta di sospensione di efficacia, la Corte d'appello, dopo aver sentito le parti, omessa anche in questo secondo grado di giudizio qualsiasi formalità considerata non essenziale alla instaurazione del contraddittorio, procede, secondo le modalità ritenute più opportune, allo svolgimento degli atti di istruzione che abbia proceduto ad ammettere.
Terminata la fase istruttoria, la Corte d'appello (come già il Tribunale quale giudice di prime cure) procede ad accogliere o a rigettare il reclamo in opposizione con sentenza. Prima di decidere, tuttavia, qualora lo ritenga opportuno, la Corte d'appello può assegnare un termine alle parti, fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione, per consentire il deposito di apposite note difensive.
Entro i 10 giorni successivi all'udienza di discussione, la Corte d'appello deve depositare in cancelleria, completa di motivazione, la sentenza che decide il reclamo (art. 19, comma 3, ultimo periodo, del DDL).
Da ultimo, secondo le previsioni dell'art. 19, comma 4, del DDL, qualora manchi la comunicazione o la notificazione della sentenza che decide l'accoglimento o il rigetto del ricorso in opposizione (art. 18 del DDL) trova applicazione l'art. 327 c.p.c., per cui non potrà proporsi reclamo dinanzi alla Corte d'appello decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (tranne che la parte rimasta contumace dia prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa).

Per la Suprema Corte di Cassazione sei mesi di tempo

L'art. 19, comma 5, del DDL stabilisce che il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che decide sul reclamo deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se avvenuta anteriormente.
Tuttavia, la sospensione dell'efficacia della sentenza di secondo grado deve essere richiesta direttamente alla Corte d'appello, che provvede a sospendere l'efficacia della sentenza se ricorrono «gravi motivi» (art. 19, comma 3).
Senza disciplinare in modo peculiare il giudizio di legittimità, l'art. 19, comma 6, del DDL stabilisce che la Corte di Cassazione deve fissare l'udienza di discussione non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla proposizione del ricorso (scadenza temporale ad oggi neppure immaginabile, giungendo di norma a conclusione il terzo grado di giudizio non meno di tre anni dopo la presentazione del ricorso).
Infine, in base alle previsioni dell'art. 19, comma 7, del DDL, qualora manchi la comunicazione o la notificazione della sentenza della Corte d'appello che decide l'accoglimento o il rigetto del reclamo trova applicazione l'art. 327 c.p.c., per cui non potrà proporsi ricorso per cassazione decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (tranne che la parte rimasta contumace dia prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa).